

Unione Nazionale Igienisti Dentali

**NUOVO CODICE DEONTOLOGICO
UNIONE NAZIONALE IGIENISTI DENTALI**



*“Il cielo stellato sopra di me,
la legge morale dentro di me” (I. Kant)*

PREFAZIONE

Il Codice Deontologico dell'Unione Nazionale Igienisti Dentali nasce dalla comunione di intenti, volti a garantire l'applicazione di norme etiche e comportamentali nello svolgimento della professione degli Igienisti Dentali.

Il Codice Deontologico è a tutti gli effetti uno strumento fondamentale per la determinazione non solo dei confini entro i quali agire nell'esercizio della professione, ma anche elemento di diffusione della cultura e principi etici che regolano la nostra vita comportamentale.

Riconoscere la propria responsabilità verso la tutela della salute e la cura, la promozione del rispetto delle persone a favore di una compiuta azione sanitaria sono solo alcuni degli aspetti fondamentali del presente documento.

Questi Principi scaturiscono da norme della costituzione dove i rapporti tra le persone, la loro considerazione, i loro diritti e la loro dignità sono valori universalmente riconosciuti e che trovano nel codice il percorso professionale etico degli Igienisti Dentali .

La formazione, la conoscenze scientifica e l'aggiornamento continuo sono solo alcuni aspetti oltre alle norme disciplinari contenute in questo codice.

Il Codice Deontologico diventa così una vera guida Etica comportamentale per il professionista Igienista Dentale nel rispetto della collettività e di un bene comune quale è la salute .

Presidente Nazionale U.N.I.D.
Dott.ssa Laura Antonia Marino

FINALITA'

Scopi e finalità del presente codice sono:

1. Regolamentare e fissare dei principi generali di comportamento degli igienisti dentali nei confronti della professione, dei pazienti, dei colleghi, delle Istituzioni e di tutti gli operatori sanitari.
2. Regolamentare, in combinato disposto con le norme statutarie e regolamentari dell'associazione, il funzionamento e le competenze degli organi ai quali è devoluta la potestà di infliggere sanzioni disciplinari.
3. Le sanzioni devono essere adeguata alla gravità del fatto e devono tenere conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.
4. Ottimizzare e favorire la salute orale degli utenti/pazienti.
5. Permettere l'evoluzione dell'arte e della scienza della prevenzione oro-dentale.
6. Promuovere la ricerca e la diffusione della stessa attraverso pubblicazioni scientifiche.
7. Innalzare sempre il livello delle prestazioni nella pratica quotidiana.
8. Rappresentare e proteggere gli interessi degli associati.
9. Garantire il benessere psico-fisico dei pazienti.
10. Programmare e pianificare attività strategiche mirate all'azione interdisciplinare degli interventi fra le varie specializzazioni odontoiatriche e sanitarie.
11. Promuovere i più alti livelli di formazione nei corsi di laurea di igiene dentale.
12. Favorire la ricerca interdisciplinare.
13. Favorire lo scambio culturale e professionale a livello internazionale.

ART.1

PRINCIPI IMPRESCINDIBILI

1. La professione dell'igienista dentale è esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato Italiano, dei Principi Costituzionali e dell'Ordinamento Comunitario.
2. L'igienista dentale, è un operatore sanitario che svolge un'attività di pubblico interesse con particolare attenzione alla diagnosi precoce nell'ambito della prevenzione odontostomatologica.
3. Egli è tenuto a rispettare ed a far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità ed al decoro della professione.
4. Nell'espletamento delle specifiche situazioni cliniche, l'igienista dentale è tenuto ad assumere comportamenti eticamente responsabili; nella pratica quotidiana egli è tenuto ad assumere e mantenere una condotta che tenga alto l'onore ed il decoro della professione.

ART.2: COMPETENZE DELL'IGIENISTA DENTALE

L'igienista dentale nell'ambito della sua professione:

1. E' dovere anche deontologico, dell'igienista dentale di procedere all'aggiornamento professionale costante favorendo e collaborando con gli organismi associativi per la verifica dell'assolvimento di detto obbligo ed ha l'obbligo di informarsi, oltre che di aggiornarsi, sulle migliori tecniche preventive, curative e riabilitative.
2. Le competenze professionali dell'igienista dentale riguardano la Prevenzione in generale e tutte quelle manovre che seguano dei protocolli avvalorati dall'Evidence Based Medicine e che siano finalizzate all'intercettazione precoce delle patologie odontostomatologiche ed alla terapia.
3. L'igienista dentale nell'ambito delle sue competenze e professionalità ed in base a scienza e coscienza deve essere in grado di risolvere ed applicare tutte quelle metodiche e procedure atte a ridurre il dolore in quei pazienti particolarmente sensibili, cercando per quanto possibile di dissipare la paura, il disagio e la sofferenza evitabili.
4. Ha l'obbligo di educare alla salute e quindi di informare il paziente sui possibili rischi derivanti da un comportamento igienico ed alimentare non adeguato.
5. L'igienista dentale deve favorire il processo di apprendimento e di adeguamento volontario alle norme di igiene del cavo orale della popolazione attraverso la partecipazione a Programmi di educazione alla salute istituzionali rivolti a tutte le fasce sociali senza alcuna discriminazione.
6. Deve occuparsi della formazione.
7. Deve promuovere la salute pubblica.
8. Deve essere attento alle necessità della popolazione, attraverso l'evocazione dei bisogni di salute.
9. Può esercitare il proprio lavoro in strutture sia pubbliche che private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
10. Può collaborare con le istituzioni pubbliche e private promuovendo le più adeguate politiche per la prevenzione. Può, altresì, essere titolare di un proprio studio di igiene dentale, senza la necessità che sia presente un medico o un odontoiatra.
11. Dove occorra, deve esprimere il proprio dissenso circa quelle pratiche che mettono in ombra il decoro e la dignità della categoria.
12. Ha l'obbligo anche deontologico di denuncia all'Associazione e quindi alle Istituzioni di tutte quelle prestazioni odontoiatriche effettuate da persone non abilitate all'esercizio della professione anche al fine di tutelare gli interessi della categoria.
13. Deve segnalare agli appositi organi competenti previsti dal presente codice deontologico le pratiche contrarie al decoro e alla dignità della professione e dell'associazione.
14. Non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e con assicurazione di mezzi e impegno.
15. L'igienista deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e prudenza. E' tenuto a denunciare al Consiglio nazionale di presidenza ogni tentativo tendente a imporgli comportamenti non conformi al Codice Deontologico, da qualunque parte provenga. Deve a tal proposito mettere il Consiglio nelle condizioni di provvedere alla sua tutela e a quella del decoro professionale.
16. L'igienista deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro nell'esercizio della professione.
17. Nell'esercizio dell'attività professionale ha il dovere di conservare la propria indipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni, prescindendo da religione, razza, nazionalità, ideologia politica e sesso.

18. Deve svolgere la professione in ambienti e contesti organizzativi adeguati alla complessità della prestazione e al decoro della professione, tali da garantire il corretto svolgimento dell'attività professionale a tutela del benessere animale e della salute pubblica.

ART.3: RAPPORTI CON I COLLEGHI

I rapporti tra igienisti dentali devono essere improntati alla massima probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza.

L'igienista dentale deve evitare:

1. Critiche denigratorie sul comportamento professionale dei colleghi;
2. L'arbitraria attribuzione della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione;
3. L'abuso della propria posizione presso Amministrazioni o Enti Pubblici per favorire e/o ostacolare l'acquisizione di incarichi professionali per sé o per altri colleghi;
4. L'utilizzo di mezzi pubblicitari non veritieri, ingannevoli e comparativi per favorire la propria attività professionale.
5. L'igienista dentale che collabora presso altri studi deve:
 - a) difendere la propria autonomia;
 - b) esigere il rispetto del proprio profilo funzionale;
 - c) verificare la liceità e le condizioni di lavoro con approccio oggettivo;
 - d) partecipare alla programmazione dell'intervento riservato alla propria figura.
 - e) partecipare alla redazione e tenuta della cartella clinica con particolare riferimento agli aspetti attinenti il proprio intervento
6. L'associato è tenuto a collaborare con l'associazione per l'attuazione delle finalità deontologiche ed istituzionali. L'associato al momento dell'iscrizione deve comunicare la propria residenza, nonché è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Segreteria Nazionale qualora cambi la residenza, trasferisca in altra provincia la sua attività o modifichi la sua condizione di esercizio o cessi di esercitare la professione.

ART.4: RAPPORTI CON IL PAZIENTE / CLIENTE

1. L'igienista prima di effettuare i trattamenti di propria competenza deve comunicare al cliente la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati stati di malessere. L'igienista è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili stati di sofferenza e di dolore dell'animale paziente e la durata presumibile dell'intervento professionale. L'igienista, all'atto dell'assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente delle soluzioni terapeutiche. Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi terapeutici, nonché le prevedibili conseguenze delle scelte possibili. L'igienista nell'informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere soddisfatta. Il consenso informato non comporta esonero da responsabilità professionale.
2. Qualora l'igienista operi in una struttura ove non sia il titolare, ovvero sia parte di un percorso terapeutico complesso deve accertarsi che il consenso informato sia stato debitamente acquisito dalla struttura in cui opera anche per quanto concerne gli interventi di propria competenza.
3. L'igienista non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del cliente. Il consenso deve essere espresso in forma scritta nei casi in cui, per la particolarità delle prestazioni terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse, sia opportuna un'accettazione documentata.
4. È dovere dell'igienista dare informazioni all'utente sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità.

5. L'igienista è tenuto alla riservatezza nel trattamento dei dati sensibili inerenti i pazienti. E' tenuto, inoltre, al segreto professionale non divulgando quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento della propria professione. Il segreto professionale viene meno nei casi previsti dalla legge.
6. All'inizio del rapporto professionale egli consegna all'utente la nota informativa circa l'uso dei dati sensibili e si munisce di autorizzazione al loro uso secondo il contenuto di detta nota.
7. Deve svolgere la propria attività senza distinzione di razza, etnie, sesso o religione ed evitare azioni dannose o discriminatorie verso gli individui.
8. Deve tutelare i diritti alla salute di tutti i pazienti ed in particolare dei minori, degli anziani, degli incapaci e/o dei portatori di handicap e degli svantaggiati.
9. Non deve mai utilizzare la relazione con i clienti per trarre interessi e vantaggi personali illeciti.
10. Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia e sull'assunzione di responsabilità professionale.
11. L'igienista deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di un'operazione illecita.
12. L'associato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa concretizzarsi in un conflitto d'interessi. Il conflitto di interessi si può verificare quando il comportamento e le scelte nonché il giudizio professionale riguardante l'interesse primario, la salute pubblica, la salute del paziente, la veridicità dei risultati di una ricerca, l'oggettività della prestazione d'informazione, le finalità istituzionali, i diritti del cliente ecc., possa essere alterato da un interesse secondario come la ricerca di un vantaggio personale di qualunque natura.
13. L'igienista deve rilasciare al paziente i documenti terapeutici, copia della relazione clinica e restituire ogni documentazione eventualmente ricevuta dal cliente, qualora ne venga fatta formale richiesta da parte del cliente stesso. L'igienista non può trattenere la documentazione clinica originale ai fini della liquidazione del compenso.
14. L'igienista può trattenere la copia della documentazione, senza il consenso del cliente, per i necessari provvedimenti di registrazione ai fini contabili, di archivio storico e valutazione scientifica.
15. L'igienista può chiedere al cliente l'anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti sul compenso liberamente pattuito nel corso del rapporto.
16. L'igienista ha diritto di rinunciare all'incarico professionale a condizione che dia un preavviso adeguato alle circostanze e che provveda ad informarlo di quanto è necessario fare per non pregiudicare la propria salute e benessere. L'igienista, fatta eccezione per i casi di palese urgenza, può rifiutarsi di eseguire le prestazioni professionali richieste da clienti in condizioni di morosità.

ART.5: RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ E TERRITORIO

1. L'igienista dentale deve mettere a disposizione della collettività la propria conoscenza ed esperienza per attuare programmi ed interventi diffusivi delle buone pratiche sanitarie riguardanti la prevenzione delle malattie odontostomatologiche nel territorio.
2. Egli deve contribuire ad orientare il sistema sanitario pubblico attuando politiche che favoriscano la prevenzione e la cura delle malattie orali.
3. Nei rapporti con la stampa e con altri mezzi di informazione deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, aggiornandosi in merito all'argomento, salvaguardando gli interessi della categoria, l'etica e l'appartenenza all'associazione ed assumendosi la responsabilità per quanto esposto.
4. L'igienista ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti di tutte le persone con cui venga in contatto nell'esercizio della professione e nell'ambito dell'attività associativa.

5. Il rispetto degli obblighi deontologici, associativi e la tutela dell'autonomia, della libertà, della dignità della dignità e del decoro professionale sono perseguiti dall'U.N.I.D. nei rapporti con gli Enti Pubblici, la categoria, tra i professionisti appartenenti ad altri Ordini e Categorie.
6. Tutti gli associati hanno l'obbligo di informare l'Associazione dei comportamenti e delle circostanze che ritengono non essere conformi al Codice Deontologico.

ART.6: RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE

1. Gli igienisti dentali aderenti all'U.N.I.D. sono tenuti a collaborare con la propria Associazione per il miglior raggiungimento degli scopi sociali. Essi si obbligano a rispettarne e diffonderne in ogni sede i deliberati; si impegnano a portare all'attenzione della stessa fatti che richiedono interventi degli organi sociali. Si obbligano altresì a mantenere una condotta specchiata nei confronti dell'Associazione e delle proprie istituzioni.
2. L'igienista dentale chiamato ad espletare incarichi da parte della Associazione, deve adempierli con impegno, serietà e professionalità.
3. Ogni associato tramite la quota dell'iscrizione sottoscrive un fondo per le spese dell'Associazione di cui ogni anno verrà tracciato un bilancio.
4. L'Associazione si farà parte diligente al fine di verificare se sussistano tutti i presupposti per l'esercizio della professione, sulla base delle dichiarazioni e dei titoli forniti dagli stessi iscritti che sotto la propria responsabilità dichiarano di avere i requisiti per far parte dell'Associazione e in tal modo garantisce la tutela dei diritti sia economici che professionali degli associati.
5. Deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici (quota associativa) dovuti all'Associazione nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.

ART.7: RESPONSABILITÀ

1. L'igienista dentale ha l'obbligo di tenere un comportamento sempre consono alla propria professione di sanitario.
2. L'igienista dentale risponde personalmente del proprio operato. E' civilmente e penalmente responsabile per i danni arrecati ai pazienti nello svolgimento della professione.
3. L'Associazione può decidere, a seguito dell'accertamento di comportamenti negligenti, imprudenti, dolosi e colposi, nelle sedi preposte, di espellere l'igienista dall'Associazione.
4. Si impegna a garantire l'utente dei servizi sanitari resi, stipulando apposita polizza di responsabilità professionale.
5. In caso di condanna passata in giudicato per reati connessi all'esercizio della professione ovvero di condotte che arrechino pregiudizio all'Associazione, agli Enti Pubblici, ai pazienti ed alla collettività, l'igienista dentale dovrà essere sottoposto a procedimento disciplinare
6. L'igienista non può esercitare mansioni diverse rispetto a quelle che gli sono attribuite dalla legge. L'esercizio abusivo della professione costituisce illecito disciplinare punito con l'espulsione dall'associazione

ART. 8: ONORARI

1. L'onorario del libero professionista è lasciato alla libera contrattazione delle parti.
2. Gli interventi di aiuto o consulenza a colleghi igienisti possono essere considerate prestazioni professionali non remunerabili.

ART. 9: SANZIONI GRADUATE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sanzioni:

Gli associati che violino disposizioni di legge e che non osservino le norme contenute nel presente codice deontologico, nello statuto e nel regolamento dell'Associazione UNID verranno segnalati al competente organo disciplinare, il Consiglio di Presidenza Nazionale.

Il Consiglio di Presidenza ha il compito di verificare la fondatezza degli addebiti pervenuti, dove li ritenga fondati commina le sanzioni disciplinari previste dal presente codice deontologico.

Il Consiglio di Presidenza deve in ogni caso tenere conto adeguatamente della gravità dei fatti e deve tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché di ogni circostanza soggettiva ed oggettiva riconducibile alla condotta.

Ove la fattispecie non sia espressamente prevista dallo statuto, dal regolamento e dal codice deontologico quale illecito deontologico, compete comunque al Consiglio di Presidenza Nazionale ed al Collegio dei Probiviri valutare se la condotta oggetto di procedimento disciplinare costituisca violazione delle norme e dei principi propri dell'Associazione e come tale configurare illecito disciplinare.

Le sanzioni disciplinari sono graduate in relazione alla gravità del comportamento posto in essere e si distinguono in:

a) **sanzioni formali** che non incidono sulla permanenza dell'associato nell'ambito associativo, ma ne deplorano il comportamento:

1. avvertimento: richiamo in ordine alla violazione compiuta con contestuale avvertimento dal Presidente dell'Associazione U.N.I.D. che tale comportamento non abbia più a ripetersi;
2. censura: richiamo scritto da parte del Presidente nazionale della violazione. Comporta certamente l'adozione del provvedimento di censura eseguire una procedura senza il previo consenso informato del paziente.

Al raggiungimento di tre sanzioni formali in un arco temporale di due anni, si applica automaticamente la sospensione per 1 mese dalla qualità di associato e dalla partecipazione associativa.

b) **Sanzioni sostanziali** che comportano in via temporanea e/o definitiva la perdita della qualità di associato e dalla partecipazione associativa.

Il Consiglio di Presidenza Nazionale ed il Collegio Nazionale dei Probiviri, nell'infliggere dette sanzioni deve tenere particolarmente conto della recidiva e della gravità degli stessi.

1. Sospensione temporanea: inibizione per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno. Comporta l'adozione del provvedimento di sospensione, violare le norme di tutela della riservatezza dei pazienti e degli aspetti riservati dell'Associazione; assumere comportamenti oltraggiosi ed offensivi nei confronti delle Istituzioni Pubbliche, dei colleghi, dei pazienti, degli associati e dei membri appartenenti agli organi associativi nazionali e regionali, omettere l'invio della documentazione comprovante lo svolgimento della formazione continua dopo due richieste da parte del Presidente Nazionale, omettere l'obbligo di formazione continua.

2. espulsione: cancellazione ed estromissione dall'Associazione U.N.I.D.. Si applica di abuso del proprio *status* professionale, di svolgimento della professione in mancanza delle abilitazioni previste dalla legge, di commissione di reati inerenti la professione o gravemente pregiudizievoli gli interessi e l'immagine dell'associazione, di reiterata e grave omissione agli obblighi di formazione continua.

Procedimento disciplinare:

Il procedimento disciplinare si articola in due fasi.

Il Consiglio di Presidenza, d'ufficio o ricevuta segnalazione dettagliata della presunta violazione del codice deontologico, nomina un Consigliere relatore incaricato del procedimento e comunica la segnalazione all'iscritto assegnando al medesimo un termine perentorio di 20 giorni entro cui presentare memoria difensiva.

Se all'esito della fase sommaria, il Consiglio di Presidenza ritiene la segnalazione infondata archivia il procedimento inviando all'iscritto la comunicazione di archiviazione.

Qualora, invece, all'esito del deposito della memoria difensiva, ovvero in assenza di deposito della stessa, il Consiglio di Presidenza, ritiene sussistere almeno un *fumus* di violazione comunica via raccomandata A/R presso il domicilio noto dell'incolpato, l'apertura della fase dibattimentale assegnando un termine di 30 giorni e di ulteriori 30 giorni per il deposito di una memoria e di tutti i mezzi istruttori.

L'omesso deposito della memoria difensiva rappresenta di per sé violazione degli obblighi deontologici di collaborazione con l'Associazione.

Nel corso della fase dibattimentale ed istruttoria il Consiglio di Presidenza avrà ogni più ampio potere istruttorio.

Dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, il Consiglio di Presidenza dichiarerà chiuso il dibattimento fissando l'udienza collegiale di discussione da tenersi entro 60 giorni dalla comunicazione di chiusura.

La fase del dibattimento dovrà concludersi entro 240 giorni dalla comunicazione dell'apertura, prorogabile, se ritenuto necessario dal Consiglio di Presidenza, per ulteriori 120 giorni.

All'esito della discussione il Consiglio di Presidenza, udito il consigliere relatore provvede con decisione motivata trasmessa via raccomandata entro 15 giorni e trasmessa in copia al Segretario nazionale.

La sede del procedimento disciplinare coincide con la sede legale dell'Associazione.

Qualora sia sottoposto a procedimento un membro del Consiglio di Presidenza ovvero il Presidente nazionale, lo stesso non potrà assumere il ruolo di Consigliere relatore e dovrà astenersi dal partecipare alle riunioni in sede disciplinare del Consiglio di Presidenza. Sarà altresì tenuto al massimo riserbo e all'obbligo di non ingerenza ed influenza nei confronti dell'Organo giudicante.

La violazione di tali disposizioni costituisce grave infrazione disciplinare.

Il funzionamento e la decisione del Consiglio nazionale di Presidenza, in ambito disciplinare ove non diversamente regolate dal presente procedimento, avvengono secondo le procedure di convocazione e votazione previste per tale organo dalla Statuto e dal Regolamento.

I provvedimenti del Consiglio di Presidenza possono essere impugnati entro 120 giorni, presentando ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il Collegio Nazionale dei Probiviri acquisisce la documentazione e può chiedere all'incolpato un supplemento difensivo oltre che disporre integrazioni istruttorie.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, entro 240 giorni dalla presentazione del ricorso, deve provvedere con decisione motivata trasmessa via raccomandata entro 15 giorni al colpevole ed al Consiglio di Presidenza.

I provvedimenti emessi dal Collegio Nazionale dei Probiviri sono esecutivi ed inappellabili.


ART.10: RICERCA E SPERIMENTAZIONE

1. L'igienista dentale, quale professionista sanitario, è autonomo e indipendente nel condurre la ricerca scientifica e la sperimentazione.
2. Ha, tuttavia, il dovere di condurre la ricerca scientifica e la sperimentazione in conformità ai principi etici e scientifici riconosciuti a livello internazionale ed accettati dagli organi governativi italiani.
3. La ricerca scientifica, che si avvale anche della sperimentazione sull'uomo, deve essere sempre condotta tenendo presente l'inderogabile principio della inviolabilità e dell'integrità psico-fisica della vita e della persona.
4. I risultati della ricerca e della sperimentazione devono essere pubblicati in modo completo, trasparente e obiettivo riportando esattamente i nomi dei ricercatori e sperimentatori. Dovranno inoltre essere comunicati all'Associazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente codice resta in vigore fino alla sua revisione che potrà essere effettuata in ogni momento, attraverso integrazioni, modifiche ed adeguamenti, secondo le esigenze di miglioramento che verranno evidenziate nel corso del tempo a livello associativo ed istituzionale.

Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi



Unione Nazionale Igienisti Dentali